



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI (tariffe rifiuti) anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **LUGLIO**

alle ore **17,45** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. PANI TERESA MARIA | 22. SILANOS ANTONIO |
| 2. MUSCAS ADRIANO | 23. PIRAS DARIO |
| 3. CUCCUI MICHELE | 24. MELONI EFISIO LUIGI - assente |
| 4. MELONI ANTONIO | 25. ORRU' GIANNINA |
| 5. SULCIS MARIANO | 26. CHIA FRANCESCO |
| 6. ERBI' GIOVANNI ANTONIO | 27. ECCA GIUSEPPE |
| 7. SOLLAI FEDERICO | 28. MURA FRANCESCO - assente |
| 8. MURGIA CARLO | 29. LEO MARCO |
| 9. CASU ALESSANDRA | 30. PITTAU GESSICA - assente |
| 10. BALLOI CHRISTIAN | 31. MUSCAS ANTONIO |
| 11. MOCCI MARCO | |
| 12. CURRIDORI FRANCESCA | |
| 13. ABIS GIAMPAOLO | |
| 14. ARU MAURA | |
| 15. GARAU LUCA | |
| 16. MAIS STEFANO | |
| 17. MURGIA ANTONIO MARIANO | |
| 18. ORRU' SISINNIO | |
| 19. ARU MARIA CARMELA | |
| 20. MASCIA GIAN SALVATORE | |
| 21. MILIZIA MICHELE | |

TOTALE PRESENTI N° 28 TOTALE ASSENTI N° 03

Assiste il Segretario Generale **DOTT. REMO ORTU**

Il Sindaco **PANI TERESA MARIA** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri : Orrù S., Aru M.C., Ecça.

IL PRESIDENTE illustra l'argomento di cui in oggetto.

Si da' atto che esce dall'aula il consigliere Cuccui.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tassa servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tassa rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tassa servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente

ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.** Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

È consentito il pagamento della TARI e della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta**; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimata ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.”

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la propria deliberazione di n. 19 del 17.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 29/04/2014 con il quale viene ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione annuale 2014;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione;

VISTI:

- Il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

SENTITA la relazione introduttiva del Presidente e gli interventi dei consiglieri: Leo, Orrù S., Muscas Antonio, Meloni Antonio, riportati nel verbale della seduta;

DATO ATTO che sono usciti dall'aula i consiglieri Milizia, Muscas Adriano;

SENTITA la dichiarazione di voto contrario del consigliere Leo;

IL PRESIDENTE, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

CONSIDERATO che al momento della votazione risultano presenti n° 25 consiglieri e assenti n° 6 (Meloni E.L., Mura, Pittau, Cuccui, Milizia, Muscas Adriano);

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 25
voti favorevoli	n. 19
voti contrari	n. 06 (Piras, Orrù G., Chia, Ecca, Leo, Muscas Antonio)

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2014**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) **di approvare le Tariffe della componente TARI per l'anno 2014**, come risultanti dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) **di stabilire, nelle more della revisione** del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per l'anno 2014, **l'adozione dei coefficienti** di cui all'allegato 1, tabelle2, 3a, , 4a, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, **inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento..**
- 5) **di inviare la presente deliberazione** al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

**PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO
18/08/2000 N. 267**

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to: Dott.ssa G. CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: Dott.ssa G. CURRELI

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO: TERESA MARIA PANI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 21.07.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **21/07/2014** dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **05/08/2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

COMUNE DI VILLACIDRO TARIFE TARI NON DOMESTICHE						
	Attività	coefficiente Kc	Tariffa FISSA MQ	coefficiente Kd	Tariffa VARIABILE MQ	TARIFFA TARI 2014
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4500	1,1179	4,0000	0,5741	1,6920
2	Cinematografi e teatri	0,3300	0,8198	2,9000	0,4162	1,2360
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3600	0,8943	3,2000	0,4593	1,3536
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6300	1,5651	5,5300	0,7937	2,3588
5	Stabilimenti balneari	0,3500	0,8695	3,1000	0,4450	1,3145
6	Esposizioni, autosaloni	0,3400	0,8446	3,0300	0,4349	1,2795
7	Alberghi con ristorante	1,0100	2,5091	8,9200	1,2803	3,7894
8	Alberghi senza ristorante	0,8500	2,1116	7,5000	1,0765	3,1881
9	Case di cura e riposo	0,9000	2,2358	7,9000	1,1339	3,3697
10	Ospedale	0,8600	2,1364	7,5500	1,0837	3,2201
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,9000	2,2358	7,9000	1,1339	3,3697
12	Banche ed istituti di credito (coefficiente max)	0,7900	1,9625	6,9300	0,9947	2,9572
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,8500	2,1116	7,5000	1,0765	3,1881
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0100	2,5091	8,8800	1,2746	3,7837
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5600	1,3912	4,9000	0,7033	2,0945
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,1900	2,9562	10,4500	1,4999	4,4561
	- idem utenze giornaliere	1,7850	4,4343	15,6750	2,2499	6,6842
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista (coefficiente min rid. 50%)	0,5950	1,4781	5,2250	0,7500	2,2281
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (coefficiente min rid. 50%)	0,3850	0,9564	3,4000	0,4880	1,4444
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto (coefficiente min rid. 50%)	0,4550	1,1303	4,0100	0,5756	1,7059
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,3300	0,8198	2,9000	0,4162	1,2360
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4500	1,1179	4,0000	0,5741	1,6920
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie (coefficiente min rid. 50%)	1,7000	4,2232	14,9650	2,1480	6,3712
	- idem utenze giornaliere	2,5500	6,3348	22,4475	3,2219	9,5567
23	Mense, birrerie, amburgherie (coefficiente min rid. 50%)	1,2750	3,1674	11,2000	1,6076	4,7750
24	Bar, caffè, pasticceria (coefficiente min rid. 50%)	1,2800	3,1798	11,2500	1,6147	4,7945
	- idem utenze giornaliere	1,9200	4,7697	16,8750	2,4221	7,1918
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (coefficiente min rid. 40%)	0,9360	2,3252	8,2200	1,1798	3,5050
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (coefficiente min rid. 40%)	0,9360	2,3252	8,2620	1,1859	3,5111
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (coefficiente min rid. 50%)	2,2100	5,4901	19,4650	2,7939	8,2840
28	Ipermercati di generi misti (coefficiente min rid. 40%)	0,9900	2,4594	8,7180	1,2513	3,7107
29	Banchi di mercato genere alimentari (coefficiente min rid. 50%)	1,6750	4,1611	14,7500	2,1171	6,2782
	- idem utenze giornaliere	2,5125	6,2416	22,1250	3,1757	9,4173
30	Discoteche, night-club	0,7700	1,9129	6,8000	0,9760	2,8889
TARIFE TARI DOMESTICHE						
PERSONE	coefficiente	TARIFFA FISSA	coefficiente	TARIFFA VARIABILE		
n	Ka	Quf.Ka(n)	Kb(n)	Quv		
1	0,81	1,3793	0,60	37,9730		
2	0,94	1,6007	1,40	88,6036		
3	1,02	1,7369	1,80	113,9189		
4	1,09	1,8561	2,20	139,2342		
5	1,10	1,8731	2,90	183,5360		
6 o più	1,06	1,8050	3,40	215,1802		



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Medio Campidano

PIANO
FINANZIARIO
TARI 2014

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	TOTALE SPESE APPALTO E SPESE IN DISCARICA SUDDIVISO NELLE VARIE SOTTOVOCI
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. (APPALTO)	€ 135.847,03
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU (APPALTO)	€ 133.810,54
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (SPESE DISCARICA)	€ 279.143,38
AC - Altri costi (APPALTO)	€ 130.883,62
(APPALTO)+ (SPESE DISCARICA)= Totale CGIND	€ 679.684,57
CGD – Ciclo della raccolta differenziata	
CRD - Costi della Raccolta differenziata	
Frazione Organica (FORSU)	€ 145.853,80
Carta	€ 45.368,46
Plastica	€ 30.189,69
Vetro	€ 45.800,48
Verde	€ 4.021,79
Ingombranti	€ 33.770,02
Imballaggi	€ 12.052,96
Rifiuti urbani pericolosi	€ 21.914,57
Carogne animali	€ 435,98
Siringhe	€ 847,85
Indumenti usati	€ 1.161,26
Piccole apparecchiature RAEE	€ 11.161,26
Inerti	€ 440,16
Raccolta per disabili	€ 1.459,01
Raccolta occasionale rifiuti abbandonati	€ 4.646,37
Raccolta rifiuti pomeridiana	€ 8.754,03
Raccolta rifiuti mercato ambulante	€ 4.076,51
raccolta rifiuti per sagre e feste	€ 2.499,01
Contributo CONAI (a dedurre)	-€ 77.285,00
(APPALTO + RAEE € 10.000,00) = Totale CRD	€ 349.134,16
CTR - Costi di trattamento e riciclo	
Frazione Organica (FORSU)	€ 120.926,38
Carta e cartone	€ -
Plastica	€ -
Vetro	€ -
Verde	€ -
Ingombranti	€ 29.930,24
Farmaci	€ -
Filtri olio	€ -
Inerti	€ -
Legno	€ -
Pile	€ -
Pneumatici	€ -
Sabbia	€ -
Toner	€ -
Oli minerali	€ -
Rifiuti abbandonati	€ -
Cimiteriali	€ -
Vernici e solventi	€ -
Altri tipi	€ -
Entrate da recup. (a dedurre)-rist. ambient.	-€ 300.000,00
(SPESE DISCARICA) -(RISTORO AMBIENTALE) = Totale CTR	-€ 149.143,38
(Totale CGIND+ Totale CRD+ Totale CTR) = Totale CG	€ 879.675,35

CC- COSTI COMUNI

	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	
personale Ufficio Tributi	€ 15.390,45
SPESE Riscossione Tributi	€ 43.906,44
Totale CARC	€ 59.296,89
CGG - Costi Generali di Gestione	
Attività 1	€ -
Attività 2	€ -
Quota di personale CG (APPALTO)	€ 420.858,95
Totale CGG	€ 420.858,95
CCD - Costi Comuni Diversi	
Attività 1	€ -
Attività 2	€ -
Fondo rischi crediti	€ 25.693,16
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti	€ 175.000,00
Contributo Miur (CONTRIBUTO STATALE SCUOLE a dedurre)	-€ 10.056,57
Recupero evasione (a dedurre)	€ -
Totale CCD	€ 190.636,59
Totale CC	€ 670.792,43

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l'anno di riferimento		
Ammortamento impianti	€	-
Ammortamento mezzi e attrezzature	€	269.358,69
Ammortamento hardware e software	€	-
Ammortamento start up nuove attività	€	-
Ammortamento beni materiali	€	-
Ammortamento immobili	€	41.949,20
Altri ammortamenti	€	-
(APPALTO) Totale	€	367.642,17

ACCn – Accantonamenti per l'anno di riferimento		
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	€	-
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	€	-
Accantonamento per inesigibili	€	-
Totale	€	-

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento		
A - Investimenti per l'anno di riferimento		
Compattatori	€	-
Automezzi	€	-
Contenitori (Attrezzature)	€	-
Piattaforma	€	-
Immobili	€	-
Hardware	€	-
Altro	€	-
Altro		
Totale A	€	-
B – Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)		
Compattatori	€	-
Automezzi	€	567.242,66
Attrezzature	€	332.419,85
Piattaforma	€	-
Immobili	€	88.101,60
Hardware	€	-
Altro	€	-
Altro		
Totale B	€	987.764,11
Capitale netto investito (A+B)	€	987.764,11
(TASSO DI MERCATO) Tasso di rendimento rn		2,50%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€	24.694,10

(APPALTO) + (Rendimento del capitale) = Totale CK	€	392.336,27
--	----------	-------------------

Riduzioni RD utenze domestiche		Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD	€	-
abbattimento quota variabile per compostaggio	€	-
Totale	€	-

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante	€ -	€ -
- abitazioni a disposizione	€ 3.936,71	€ 3.040,67
- utenze non domestiche stagionali	€ -	€ -
- abitazioni di residenti all'estero	€ -	€ -
- fabbricati rurali ad uso abitativo	€ -	€ -
- utenze fuori zona di raccolta	€ -	€ -
- recupero rifiuti assimilati	€ -	€ -
Totale	€ 3.936,71	€ 3.040,67

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS	€ -	€ -
OPS	€ -	€ -
altro	€ -	€ -
altro	€ -	€ -
Totale	€ -	€ -

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	879.675,35
CC- Costi comuni	€	670.792,43
CK - Costi d'uso del capitale	€	392.336,27
Minori entrate per riduzioni	€	6.977,38
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	1.949.781,43

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	133.810,54
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	279.143,38
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	349.134,16
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	-€	149.143,38
Riduzioni parte variabile	€	3.040,67
Totale	€	615.985,37

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	135.847,03
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	59.296,89
CGG - Costi Generali di Gestione	€	420.858,95
CCD - Costi Comuni Diversi	€	190.636,59
AC - Altri Costi	€	130.883,62
Riduzioni parte fissa	€	3.936,71
Totale parziale	€	941.459,79
CK - Costi d'uso del capitale	€	392.336,27
Totale	€	1.333.796,06

Totale fissi + variabili € 1.949.781,43
verificato